

X. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 FEBBRAIO 1969

INDICE

Articolo 2.

Punto 34) - (Giudice istruttore - Archiviazione - Richiesta pubblico ministero)
Esame - Approvazione.

Punto 21) - (Giudice della istruttoria - Poteri - Limiti) *Esame - Approvazione.*

Punto 20) - (Istruzione - Interruzione - Facoltà imputato) *Esame - Soppressione.*

Punto 25) - (Giudice istruttore - Accertamenti generici - Atti non rinviabili)
Esame - Approvazione.

Punto 26) - (Giudice istruttore - Coercizione personale - Reale - Poteri) *Esame - Approvazione.*

Punto 31) - (Pubblico ministero - Difensori - Parte civile - Atti istruttori - Intervento) *Esame - Approvazione.*

Punto 32) - (Pubblico ministero - Difensori - Verbali istruttori - Visura)
Esame - Approvazione.

Punto 33) - (Istruttoria - Conclusione - Deposito atti) *Esame - Approvazione.*

Punto 37) - (Istruttoria - Durata massima - Proroga) *Esame - Soppressione.*

PRESIDENTE 511, 512, 514, 519, 520, 521, 523, 524, 526
531, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 549, 552
553, 555, 556, 557, 561

BOZZI 517, 518, 520

CATALDO 546

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*
512, 519, 524, 526, 531, 532, 535
536, 541, 545, 547, 549, 552, 555

FORTUNA, *Relatore* 514, 516, 518, 523, 526, 528
531, 532, 534, 535, 536, 543
552, 553, 558

GRANZOTTO	511, 513, 526, 527, 543, 556
GUIDI	533, 536, 543, 547, 554, 559
LOSPINOSO	534, 536, 559
MORVIDI	519, 520
MUSOTTO	545
PENNACCHINI	558
REGGIANI	560
RIZ	515, 518, 521, 522, 528, 540 541, 542, 543, 554, 560
SABADINI	514, 515, 529, 531, 552, 553 554, 555, 558
TAORMINA	536, 539
VALIANTE, <i>Relatore</i>	511, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521 522, 523, 526, 528, 529, 531, 532, 534 536, 537, 540, 541, 543, 546, 551, 552 553, 554, 555, 556, 558
VASSALLI	527, 529, 536, 543, 545, 560
ZAPPA	546

La seduta comincia alle 9,30.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del punto 34) del testo del disegno di legge. Ne do lettura:

« attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza ».

Il deputato Granzotto ha proposto il seguente emendamento:

Al punto 34) aggiungere dopo la parola: « ordinare » l'altra: « motivatamente ».

Il deputato Papa propone il seguente emendamento:

*Al punto 34) sopprimere le parole:
« quando il pubblico ministero ne faccia richiesta ».*

Onorevole Granzotto, vuole illustrare il suo emendamento ?

GRANZOTTO. Rinuncio ad illustrarlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Data l'assenza del proponente dichiaro decaduto l'emendamento Papa.

VALIANTE, *Relatore*. Quanto all'emendamento Granzotto, abbiamo già detto ieri che la motivazione, nell'ordinanza di archiviazione del giudice istruttore, è implicita. Credo quindi che l'utilità dell'emendamento venga a mancare.

GRANZOTTO. Non insisto sul mio emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo sono d'accordo sulla approvazione del punto 34).

PRESIDENTE. Do lettura del punto 34) nel testo del disegno di legge:

« attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 34) rimane approvato nel testo del disegno di legge.

Passiamo al punto 21). Ne do lettura:

« attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione ».

I deputati Granzotto e Cacciatore propongono il seguente emendamento:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione in ogni caso di imputazione di reato e rinvio da parte sua al giudice competente per materia al termine dell'udienza ».

I deputati Benedetti, Guidi, Sabadini ed altri hanno proposto il seguente emendamento:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore del potere di disporre per un giudizio immediato, ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria, o di compiere l'istruttoria al fine di accertare la possibilità di prosciogliere l'imputato o la necessità del dibattimento ».

Il relatore Valiante propone il seguente emendamento:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento ».

Il deputato Riz propone il seguente emendamento:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione e della possibilità di prosciogliere l'imputato in istruttoria. Togliere al giudicante ogni potere di istruttoria pre-dibattimentale ».

I deputati Fortuna, Vassalli e Musotto propongono il seguente emendamento:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare l'impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento ».

Onorevole Granzotto, vuole illustrare il suo emendamento ?

GRANZOTTO. Vorrei fare non tanto una illustrazione, quanto una dichiarazione.

Ho già detto più volte che gli emendamenti presentati dal deputato Cacciatore e da me costituivano una alternativa organica al disegno di legge; avevano lo scopo di determinare una struttura diversa, una scelta diversa del processo e, pertanto, erano basati su alcuni punti fondamentali, come quelli dei poteri della polizia, della istruzione, del pubblico ministero, dell'udienza preliminare all'istruttoria e del dibattimento configurati in un certo modo.

Questi emendamenti sono collegati tra di loro e strettamente consequenziali proprio per offrire questa alternativa. Posso, quindi, rinunciare ad una illustrazione, sia di questo che dei successivi, poiché si è già operata una scelta.

D'altra parte, essendo stato già respinto con le precedenti votazioni il principio dell'udienza preliminare, da noi sostenuto, una illustrazione dell'emendamento ora proposto sarebbe inutile.

Torneremo in altra sede sulla nostra proposta.

Unicamente al fine di far comprendere meglio la portata di questo emendamento nella struttura del processo da noi delineata, dirò che esso aveva lo scopo di superare la frattura che ad un certo momento, nella delineazione del processo fatta dal disegno di legge in esame, si incontra per quanto riguarda il pretore. Questo è un problema che si presenterà ancora. Nella nostra impostazione avevamo inteso superare questa situazione stabilendo l'udienza preliminare ed affidandola comunque al giudice istruttore che, successivamente, avrebbe provveduto al rinvio dell'imputato al giudizio del giudice competente per materia, ad esempio al pretore. Questo è lo scopo del nostro emendamento al punto 21), emendamento che intendiamo mantenere perché indicativo della nostra linea di condotta.

VALIANTE, *Relatore*. Se questo emendamento venisse ora approvato, resterebbe isolato.

GRANZOTTO. Ma esso fa parte di un tutto organico.

PRESIDENTE. Onorevole Granzotto, le do atto della sua dichiarazione estremamente razionale, secondo la quale una volta proposto un determinato principio, che la Commissione non ha approvato, gli emendamenti conseguenti a tale principio perdono la loro validità.

SABADINI. Da parte mia non dovrò aggiungere molto a quanto ha già detto il collega Granzotto perché, in sostanza, pur avendo egli proposto un emendamento apparentemente diverso, perviene ad un tipo di istruttoria che corrisponde a quella da noi prospettata.

In sostanza, anche il nostro emendamento mira a concentrare nel giudice istruttore non solo la richiesta di procedimento, ma anche il compimento degli atti istruttori. Si potrebbe dire che quanto abbiamo deciso ieri sera, e certamente non è senza significato, ha modificato la necessità e la vera sostanza di questo nostro emendamento; lo ha modificato, però non l'ha completamente superato, perché ancora rimane al pubblico ministero il potere di compiere gli atti preliminari, con la conseguente necessità del giudizio immediato collegato alla richiesta che va fatta al giudice istruttore perché disponga il dibattimento. Nel nostro emendamento c'è qualcosa di più: cioè l'istruttoria anche presso il giudice istruttore; non è detto in modo palese, ma è implicito.

Il mio intervento non è un'illustrazione ma, piuttosto, un chiarimento per spiegare il motivo per cui manteniamo il nostro emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Ma è precluso da quanto abbiamo approvato ieri sera.

SABADINI. No ! La seconda parte, almeno quella non è preclusa e dubito molto della prima. Abbiamo ripetutamente dichiarato di volere l'istruttoria presso il giudice istruttore. Mi auguro di non dover tornare sulla discussione fatta ieri sera in merito alla differenza tra atti preliminari ed atti istruttori.

Il nostro emendamento non è uguale a quello proposto dai deputati Fortuna, Vassalli ed altri, perché nel nostro si stabilisce un potere — come è stato approvato ieri sera — che si manifesta o si estrinseca a richiesta del pubblico ministero; quindi esiste una differenza non sottile.

FORTUNA, *Relatore*. Secondo me l'emendamento Benedetti, Sabadini ed altri non è precluso perché, effettivamente, è diverso. Però lo ritengo superfluo. In ogni caso l'emendamento Benedetti, Sabadini ed altri è diverso da quello proposto da me e dai colleghi Vassalli e Musotto perché nel suo testo si dice che il giudice istruttore provvede a richiesta del pubblico ministero, mentre nel nostro è scritto che il giudice

istruttore provvede indipendentemente dalla richiesta del pubblico ministero. Oltre tutto, con l'emendamento Benedetti si darebbe un'importanza eccessiva all'istruttoria, mentre per realizzare un'economia di tempo è meglio, una volta stabilito che il dibattimento va celebrato, non procedere ad ulteriori atti istruttori.

SABADINI. I due emendamenti, infatti, rispecchiano due linee processuali diverse. Manteniamo l'emendamento perché riteniamo che non sia precluso.

VALIANTE, *Relatore*. Con il mio emendamento ho voluto precisare che l'istruttoria, come viene concepita nel nuovo processo non è simile all'istruttoria prevista dall'ordinamento vigente perché deve accertare, prima di tutto, se sia possibile prosciogliere l'imputato: soltanto nella ipotesi negativa diventa necessario il dibattimento. Stranamente il disegno di legge non prevede questa specificazione che già nella scorsa legislatura era stata da noi ritenuta necessaria.

In concreto, il giudice istruttore è tenuto a stabilire, innanzi tutto, se sia possibile prosciogliere l'imputato e, in caso di impossibilità, chiedere il dibattimento.

La formulazione di questo punto, così come fu approvata nella passata legislatura, sembrava dare una preminenza alla richiesta del dibattimento da parte del giudice istruttore quasi fosse l'unico suo potere. Ecco perché l'emendamento che oggi ho proposto, mentre tende a ripristinare la scelta già adottata dalla Commissione nella scorsa legislatura, cerca anche di ovviare all'inconveniente interpretativo che potrebbe aversi con la formula allora adottata.

RIZ. La prima parte del mio emendamento è quasi identica all'emendamento Valiante, anzi l'emendamento Valiante è forse più completo; voterò quindi l'emendamento Valiante ritirando la prima parte del mio emendamento.

Con la seconda parte:

« togliere al giudicante ogni potere di istruttoria pre-dibattimentale »

tendo specificamente ad impedire che il pretore o altro giudice possa fare tanto l'istruttore quanto il giudicante dei processi di sua competenza. Questo grosso problema, che ha sempre portato a gravi inconvenienti (essendo il pretore investito di potestà decisorie nei processi che egli stesso ha istruito) dovrebbe essere superato.

Questo è il senso della seconda parte del mio emendamento che mantengo.

FORTUNA, *Relatore*. L'emendamento proposto da me e dai colleghi Vassalli e Musotto si inquadra nella logica del nuovo sistema sulla quale ho insistito fin dall'inizio dei nostri lavori; ora è necessario ragionarci sopra.

Anzitutto proponiamo di sostituire la parola « istruzione », che può avere un significato equivoco, con le parole « atti di istruzione » e, così, si ribadisce il concetto per cui il potere di compiere atti di istruzione è attribuito al giudice istruttore « al solo fine di accertare la impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento ».

Abbiamo ripresa l'impostazione concettuale già approvata dalla Commissione, nella scorsa legislatura, mentre le opportune modifiche apportate, circa la impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento, rendono estremamente chiaro di che tipo saranno gli atti istruttori. Spesso, anche nella nostra attività professionale, tutti noi ci siamo preoccupati del fatto che non vi era mai alcuno che si soffermasse ad esaminare se l'imputato avesse delle *chances* a suo favore. Ma chi deve compiere questa analisi? Il giudice istruttore: noi quindi diciamo che egli compie atti di istruzione « al solo fine » di prosciogliere subito l'imputato.

VALIANTE, *Relatore*. Osservi bene, onorevole Fortuna: il testo approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura dice tutto il contrario; se legge attentamente vedrà che si disse — sia pure involontariamente — che il fine dell'istruttoria era quello di constatare l'impossibilità di prosciogliere l'imputato, e di rinviarlo al dibattimento. Io, oggi, con l'emendamento proposto correggo quella formulazione dicendo che fine dell'istruttoria è, innanzi tutto, di accertare la possibilità di proscioglimento dell'imputato e, quando si è accertato che è impossibile proscioglierlo, di rinviare al dibattimento.

FORTUNA, *Relatore*. Se resta intatta questa impostazione sono d'accordo sull'emendamento Valiante.

A questo punto vorrei che fosse inserito questo duplice correttivo e precisamente:

All'emendamento Valiante sostituire le parole: « del compimento dell'istruttoria » con le altre: « del compimento di atti di istruzione »

e successivamente prevedere questa seconda modifica:

All'emendamento Valiante sostituire le parole: « al fine di accertare » con le altre: « al solo fine di accertare ».

BOZZI. Nonostante l'accordo che sembra raggiunto dai due relatori sul punto in esame, ho alcune perplessità sulla formula proposta dal relatore Valiante.

Non vi è dubbio che il giudice istruttore sia obbligato a svolgere due ordini di valutazioni ma, ai fini dell'istruttoria, sono quantitativamente diversi se intendiamo mantenere il tipo di processo che abbiamo delineato. Infatti, se al giudice appare la possibilità di un proscioglimento, è ovvio che l'istruttoria sarà approfondita proprio perché l'attività del giudice istruttore si conclude con un proscioglimento; ma se questa possibilità non si intravede — cosa che il giudice istruttore valuta immediatamente — non sarà più necessaria, al fine di instaurare il dibattimento, la stessa attività istruttoria, ma qualcosa di meno. È già un buon passo avanti dire « atti istruttori » al posto di « istruzione », ma sono del parere che sia opportuno trovare una formula che differenzi le due attività, altrimenti il giudice istruttore potrebbe esaurire tutta la propria attività istruttoria, per instaurare il dibattimento; cosa che non può fare perché è tenuto solo ad accertare quel tanto di fondato che gli faccia ritenere necessario il dibattimento, in quanto l'accertamento istruttorio proseguirà, poi, nella fase dibattimentale.

A me pare che dalla formula proposta dal relatore Valiante questo non risulti e si potrebbe pensare di modificarla, qualora tutti si fosse d'accordo circa lo scopo da raggiungere.

Si potrebbe forse dire:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero del compimento di atti istruttori indispensabili per l'instaurazione del dibattimento ».

VALIANTE, *Relatore*. È pacifico quanto afferma il collega Bozzi: tanto più che il proscioglimento conclude, almeno allo stato, l'attività del giudice in ordine a quel processo, tanto che va pronunciato con sentenza, come vedremo.

Ma il giudice istruttore, allorché comincia la sua attività, non sa ancora se potrà prosciogliere o meno l'imputato. Ritengo pertanto non soddisfacente la formula suggerita, perché dovremmo dire al giudice istruttore: se all'inizio ritieni di prosciogliere fa un'istruttoria completa; invece, se ritieni di dover rinviare a giudizio assumi soltanto degli atti di istruzione. Questo preliminarmente non si può dire.

È bene che dai verbali della nostra seduta risulti che, in caso di proscioglimento, gli atti dell'istruzione saranno più numerosi; però non

ritengo che si possa fare una specificazione nel testo della delega di quello che il giudice istruttore farà nei due casi: lo preciserà, eventualmente, il legislatore delegato.

BOZZI. Non mi sembra che con la formula suggerita io sia entrato nel dettaglio normativo. Sono certo di essere rimasto al livello dei criteri e dei principi direttivi per il legislatore delegato.

FORTUNA, *Relatore*. Vi sono alcuni punti che è opportuno sottolineare. Per prima cosa vi è da fissare con chiarezza una indicazione per il legislatore delegato: non vogliamo in alcun modo introdurre nel nuovo codice il sistema e il concetto dell'attuale istruttoria. Per noi l'istruttoria serve per convincere il giudice istruttore che esistono i presupposti perché l'imputato possa essere immediatamente prosciolto, oppure per far sì che il giudice si convinca che il proscioglimento non è subito possibile e, pertanto, vi è la necessità del rinvio dell'imputato al giudice del dibattimento.

Ecco, quindi, la necessità di stabilire che egli è il solo a decidere e non anche la necessità di instaurare, a seconda dei casi, un doppio tipo di istruzione come risulterebbe dall'emendamento Bozzi. Nell'ipotesi che la denuncia si fondasse su di una confessione che appaia immediatamente e radicalmente falsa, per quale motivo il giudice dovrebbe essere costretto a fare dei più complessi atti istruttori per prosciogliere il sospettato ingiustamente? Non vedo, francamente, la logica di questo ancoraggio. Pertanto, orientarsi verso un doppio tipo di istruttoria, mi pare pregiudizievole e, soprattutto, renderebbe confuso il concetto di istruttoria che abbiamo precisato con il pericolo che, in pratica, si ritorni a quello vecchio.

RIZ. In relazione ai due emendamenti Valiante e Fortuna, pregherei i presentatori di voler trovare un punto di intesa e di unificazione, considerando anche che siamo quasi tutti d'accordo che è meglio parlare di « atti di istruzione... ».

Per quanto riguarda il problema sollevato dal deputato Bozzi, mi dichiaro contrario alla differenziazione fra « atti di istruzione » e « atti istruttori indispensabili » che implica e prevede quasi una doppia istruttoria. La distinzione non risiede nell'attività e non è giustificata. Gli atti di istruzione, cioè l'esame delle fonti di prova da parte del giudice istruttore, rimangono sempre gli stessi. La distinzione, invece, risiede solo nella conclusione che il giudice istruttore stesso ne trae. È quindi ovvio che non possiamo, *a priori*, dare delle definizioni

diverse per atti che rimangono sempre identici anticipando, con terminologie diverse, la conclusione alla quale il giudice istruttore perverrà. Sono quindi contrario a questa doppia nomenclatura.

MORVIDI. Mi sembra che stiamo perseguendo una specie di quadratura del cerchio per realizzare un vero e proprio compromesso tra il sistema accusatorio e quello istruttorio. Ecco perché sorgono tante sottili questioni circa l'istruzione e gli atti istruttori e ciò soltanto allo scopo di ottenere un determinato risultato. Questo significa introdurre un vero e proprio sistema inquisitorio e ve ne siete accorti e cercate di superare questa preoccupazione non usando il termine « istruttoria », ma l'altro di « atti istruttori » come se questi atti non facessero parte integrante della istruttoria stessa.

Bisogna deciderci: o applichiamo il sistema accusatorio vero e proprio oppure confessiamo che non possiamo far altro che tornare al vecchio sistema inquisitorio, cioè al sistema dell'istruttoria sia pure formale e non sommaria. Questo è il punto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Che cosa propone allora ?

MORVIDI. In concreto, quando esiste una denuncia da parte della polizia giudiziaria o direttamente proposta al pubblico ministero, che serve a dare inizio all'azione penale, tutte le indagini preliminari, le notizie raccolte servono esclusivamente al pubblico ministero per decidere se procedere o meno all'azione penale. Poi, subito dopo, si rinvia l'imputato a dibattimento.

Mi riferisco a quello che è stato il progetto Carnelutti. Se non vado errato, Carnelutti partiva da questo concetto: la denuncia serve a convincere il pubblico ministero ad iniziare o meno l'azione penale. Se la denuncia è tale per cui il pubblico ministero non ritiene di promuovere l'azione, *nulla quaestio*. Il pubblico ministero è un funzionario dello Stato; egli presenta la sua denuncia e poi il tribunale assolve o condanna.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allora non esiste che l'assoluzione dibattimentale ?

PRESIDENTE. Onorevole Morvidi, esiste la necessità di mantenere l'istituto del proscioglimento in istruttoria e, poi, vi è l'altra questione che tutto quello che è stato fatto prima del dibattimento come assunzione di prove o altro, salvo le irripetibili, non vale per il giudizio.

Per dare una logica al nostro discorso, l'onorevole rappresentante del Governo ed altri chiedono come lei risolve il problema del proscioglimento in istruttoria.

MORVIDI. Intanto si parla di proscioglimento; e voi mi dovete dire che interesse c'è per l'imputato, che differenza c'è ad essere prosciolto in istruttoria o in dibattimento.

Il proscioglimento in istruttoria presuppone una imputazione, come presuppone un'imputazione formale il proscioglimento davanti al tribunale.

Ed allora, dal punto di vista dell'onore dell'imputato, non c'è alcuna differenza. Solo che se diamo la possibilità di valutare le prove non al giudice istruttore, e quindi di non tornare all'istruttoria...

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Morvidi. A me, da profano, un proscioglimento in istruttoria pare superiore. Parlo da profano, sul piano psicologico: bisogna tenere conto anche del costume della società in cui viviamo!

VALIANTE, *Relatore*. Convengo che, con il nuovo sistema, il fatto del rinvio a giudizio non sarà infamante come lo è oggi; ma non mi vorrete far credere che per l'imputato sia più importante essere prosciolto in dibattimento piuttosto che in istruttoria!

BOZZI. Mantengo il mio emendamento anche perché resti agli atti.

Io parto dal punto di vista dell'esigenza del mantenimento del proscioglimento in istruttoria, che ha il suo valore. Però temo che, nel sistema che abbiamo creato, il proscioglimento in istruttoria non si avrà mai o quasi mai, e che diventerà regola il rinvio a dibattimento, perché il giudice istruttore, dovendo fare poche prove, naturalmente se ne scarica, e rinvia a dibattimento.

Con il che, si mantiene un principio astratto di proscioglimento in istruttoria, e si aderisce alla tesi — che ha pure una sua logica, sebbene esasperata — or ora espressa dal collega Morvidi.

Temo ancora che, con il sistema che abbiamo delineato, il vero arbitro dell'instaurazione del dibattimento, il vero arbitro sostanziale, sarà la polizia giudiziaria.

Mi auguro che così non sia; ad ogni modo, ho questo timore, che desidero esprimere. Il vero arbitro, dicevo, sarà la polizia giudiziaria,

perché i poteri del pubblico ministero sono limitati; quelli del giudice istruttore sono anch'essi limitati e, così, nella sostanza, passeremo dalla polizia giudiziaria al dibattimento.

VALIANTE, *Relatore*. A proposito dell'ultima parte dell'emendamento Riz, che dice:

« togliere al giudicante ogni potere di istruttoria pre-dibattimentale »

devo dire che mi rendo conto della rilevanza della questione che egli propone; però il problema del pretore è veramente così grosso che non possiamo presumere di risolverlo in questa sede, negandogli il potere di istruire un processo.

Oltre tutto non sappiamo neanche chi sarà il giudice istruttore, nel nuovo ordinamento giudiziario !

Esprimo soltanto un mio parere modestissimo. Nel nuovo ordinamento giudiziario, se il pretore rimane, ritengo che dovrà essere proprio lui il giudice dell'istruzione. Questo è, in ogni caso, un mio parere.

Comunque, non è necessario che il nuovo giudice istruttore sia lo stesso di oggi; nell'ordinamento vigente questa figura di istruttore era necessaria, per creare un *pendant* con la presenza del pubblico ministero, mentre ora questa necessità non vi sarà più.

È importante sottolineare che avvertiamo bene l'enormità del fatto che il pretore sia contemporaneamente — o possa essere contemporaneamente — pubblico ministero (cioè colui che esercita l'azione penale), giudice istruttore (cioè colui che trova gli elementi per prosciogliere o eventualmente rinviare a dibattimento), e poi giudice del dibattimento (cioè colui che decide).

La Corte costituzionale è stata già investita del problema ed ha negato la incostituzionalità del pretore; però si è dovuta rendere conto che la posizione del pretore è assolutamente anomala.

Secondo me, va affermato il principio che l'istituto del pretore va riveduto. Però — fatta questa precisazione — chiederei al collega Riz di non insistere sul suo emendamento, che ci metterebbe in una posizione di imbarazzo.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, dopo le considerazioni dell'onorevole Valiante, mantiene il suo emendamento ?

RIZ. Signor Presidente, forse il mio pensiero non è stato del tutto chiaro.

Dobbiamo precisare che, a prescindere dalla entità dell'accusa, dalla gravità del processo, a un certo punto vi è un giudice istruttore che è investito degli atti di istruzione; è incontrovertibile che dobbiamo scindere completamente la persona del giudicante da quella dell'istruttore.

Se mi dite in questa sede: « Ma forse lasceremo il pretore con le funzioni attuali », per me cade tutto il sistema, tutti i criteri informativi del nuovo processo. Il senso del mio emendamento è proprio quello di chiarire che vi deve essere una netta invalicabile distinzione tra colui che fa l'istruzione e colui che sarà il giudicante.

Vi prego vivamente di accettare questo principio perché in caso contrario, domani, coloro che procederanno alla formulazione degli articoli — e da noi delegati — non saranno in grado di comprendere quale sia stato il concetto che ci ha ispirati a prendere delle scelte tanto contrastanti e proprio su di un tema determinante.

Questo è quanto volevo dire; insisto quindi sul mio emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Il deputato Riz ha precisato il proprio pensiero, ed io lo ringrazio.

In effetti, quello al quale egli si richiama è effettivamente un principio già compreso nel nostro attuale ordinamento: presso il tribunale il giudice istruttore non può far parte del collegio giudicante.

Il problema, quindi, non è nuovo; lo è soltanto se lo si riferisce al pretore, come lo stesso deputato Riz ha precisato.

È proprio in riferimento al pretore che sorge il grosso problema: a chi facciamo istruire i procedimenti di competenza del pretore ?

RIZ. Ad un ufficio del giudice istruttore presso il tribunale !

VALIANTE, *Relatore*. Se questa dovesse essere la soluzione mi sembrerebbe enorme che il giudice istruttore fosse incaricato dell'istruzione di un provvedimento di competenza del pretore. Si tenga conto anche del fatto che qualche volta il pretore istruisce, ma poi non giudica, perché ritiene che la competenza non appartenga a lui. Qualche volta il pretore istruisce dei processi di sua competenza che poi vengono uniti, per connessione, a processi di competenza del tribunale.

Mi rendo conto della bontà della tesi del collega Riz che, per altro, è già un principio del nostro attuale ordinamento, per ciò che concerne il giudice istruttore presso il tribunale. Mi sembra difficile, in questo momento, fare una distinzione netta fra istruttore e giudicante al livello delle preture, perché non saprei come risolvere praticamente il problema.

PRESIDENTE. Vorrei dire che la preoccupazione espressa dal deputato Riz a me pare non solo prevalente, ma anche stimolante, perché si modifichi l'ordinamento giudiziario in modo da risolvere il problema. Se trascuriamo questo punto, mancherà anche lo stimolo al Governo per regolare questa situazione in un modo o nell'altro che, poi, diventa un problema tecnico.

FORTUNA, *Relatore*. Questo, signor Presidente, è veramente un problema complesso e serio. Non possiamo assolutamente consentire, mentre diamo vita a questo nuovo processo, che un giudice monocratico rinvii a giudizio l'imputato e subito dopo sia lui stesso a giudicarlo. Questo contraddice a tutte le nostre teorie. È un grosso e complesso problema ed allora, o riteniamo opportuno non votare in questo momento l'emendamento Riz essendo necessaria una pausa per riflettere a fondo, valutandone tutte le implicazioni, oppure lo votiamo subito.

PRESIDENTE. Direi di accantonare per un momento l'emendamento Riz che viene mantenuto. Mi pare che il principio sostenuto dal deputato Riz sia ampiamente condiviso. Si tratta di trovare un'esatta formulazione e forse un momento di meditazione sarebbe oltre tutto prudente.

VALIANTE, *Relatore*. Mi darà atto, l'onorevole Riz, che la situazione è meno grave nel nuovo processo che non nell'attuale perché, mentre oggi c'è l'istruttoria completa che si conclude con la motivata sentenza di rinvio a giudizio, nel nuovo processo non vi sarà più una istruttoria completa ma, soltanto, la constatazione dell'impossibilità di prosciogliere l'imputato e della necessità di compiere atti istruttori che, non potendo più essere svolti dal pubblico ministero, sono compiuti dal giudice istruttore. Il problema quindi non è molto grave; comunque condivido l'opinione del relatore Fortuna, di accantonare questo punto per studiare una soluzione.

Il testo del punto 21), concordato con il collega Fortuna, è il seguente:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento ».

In questo testo sono state integralmente recepite le due modifiche proposte dal relatore Fortuna.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
A nome del Governo annuncio di rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

I deputati Granzotto e Cacciatore avevano presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione in ogni caso di imputazione di reato e rinvio da parte sua al giudice competente per materia al termine della udienza ».

Il deputato Granzotto ha annunciato di non insistere su questo emendamento.

Analogamente il deputato Sabadini anche a nome degli altri firmatari mi ha comunicato che non insiste sul seguente emendamento:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore del potere di disporre per un giudizio immediato, ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria, o di compiere l'istruttoria al fine di accertare la possibilità di prosciogliere l'imputato o la necessità del dibattimento ».

Il deputato Riz mi ha annunciato di non insistere sulla prima parte del suo emendamento in quanto lo ritiene assorbito nella formulazione del punto 21) quale risulta dal testo concordato fra i relatori Valiante e Fortuna.

La parte sulla quale il deputato Riz non insiste è la seguente:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione e della possibilità di prosciogliere l'imputato in istruttoria ».

Il deputato Riz, invece, mantiene la seconda parte del suo emendamento:

« togliere al giudicante ogni potere di istruttoria pre-dibattimentale ».

Questa parte, per ora, viene accantonata e sarà ripresa in esame quando affronteremo il tema del pretore.

Ricordo che il deputato Fortuna ha ritirato, anche a nome degli altri firmatari, il proprio emendamento che era così formulato:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare l'impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento ».

Do, ora, lettura dell'emendamento Bozzi che è stato mantenuto:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero del compimento di atti istruttori indispensabili per l'instaurazione del dibattimento ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Resta quindi il testo dell'emendamento Valiante. Ricordo che il proponente ha accolto le due modificazioni suggerite dal relatore Fortuna, per cui il testo dell'emendamento Valiante-Fortuna risulta così formulato:

Sostituire il punto 21) con il seguente:

« attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il punto 21) rimane, quindi, approvato nella formulazione proposta dai relatori Valiante e Fortuna.

Passiamo al punto 20). Ne do lettura nel testo governativo:

« facoltà dell'imputato di chiedere l'interruzione dell'istruzione per procedere al giudizio, compatibilmente con le esigenze dell'istruzione in corso e con gli interessi di eventuali coimputati ».

I deputati Fortuna, Vassalli e Musotto hanno proposto il seguente emendamento:

« Sopprimere il punto 20) ».

Il deputato Valiante ha proposto il seguente emendamento:

« Sopprimere il punto 20) ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 20) con il seguente:

« facoltà dell'imputato di chiedere l'interruzione dell'istruzione per procedere al giudizio, compatibilmente con gli interessi di eventuali coimputati ».

FORTUNA, *Relatore*. Sono d'accordo per la soppressione della cosiddetta mannaia istruttoria prevista al punto 20) perché con la nuova strutturazione del processo, non ha più ragione di esistere, anzi, sarebbe controproducente per il sistema da noi previsto. La mannaia istruttoria, tanto cara al senatore Leone, presuppone una lunga ed approfondita istruttoria cioè un qualcosa di molto diverso da come noi l'abbiamo strutturata. Quindi, per la logica del sistema, è necessario sopprimere integralmente il punto 20).

VALIANTE, *Relatore*. Faccio mie le dichiarazioni dell'onorevole Fortuna.

GRANZOTTO. Rinuncio al mio emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo aveva inserito questo punto 20) nel testo del disegno di legge perché aveva ritenuto che potesse anche manifestarsi l'opportunità di interrompere, ad un certo punto, l'istruttoria.

Personalmente sono per il mantenimento del testo governativo, però a nome del Governo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Do lettura dell'emendamento proposto dai deputati Fortuna, Vassalli e Musotto:

« Sopprimere il punto 20) ».

Questo emendamento assorbe anche l'identico emendamento del relatore Valiante.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Essendo stato così accolto l'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto si intende che il punto 20) è soppresso.

Do lettura del punto 25) del disegno di legge:

« potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio ».

I deputati Fortuna, Vassalli e Musotto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento sempre che necessario, per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« svolgimento dell'istruttoria sulle prove esibite in contraddittorio dalle parti in pubblica udienza preliminare davanti al giudice istruttore e con i suoi poteri direttivi; obbligo del giudice istruttore di pronunciare con sentenza il proscioglimento dell'imputato nel caso che non sussistano elementi sufficienti per il rinvio a giudizio, e potere di disporre con ordinanza il rinvio a giudizio dell'imputato quando tali elementi sussistano. Potere del giudice istruttore di disporre motivatamente che gli atti vengano rimessi al proprio ufficio soltanto nel caso di manifesta insufficienza delle prove esibite ai fini del proscioglimento o del rinvio a giudizio dell'imputato; con conseguente potere di compiere gli accertamenti che ritiene necessari all'integrazione delle prove già raccolte, e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento col rispetto dei diritti delle parti di cui ai punti 31) e 32) con divieto in ogni caso dell'interrogatorio dell'imputato e dell'esame dei testi già escussi nell'udienza preliminare. Obbligo del giudice istruttore, nel caso di rinvio a giudizio, di formulare definitivamente l'atto di accusa ».

Il deputato Valiante propone il seguente emendamento:

Al punto 25) sostituire le parole: « si debba », con le altre: « sia possibile ».

Il deputato Riz propone il seguente emendamento:

Al punto 25) dopo le parole: « giudice istruttore » aggiungere le altre: « qualora non sussista la possibilità del giudizio immediato ».

VASSALLI. La nostra posizione è molto semplice: si tratta di un rafforzamento dell'attuale testo del punto 25) in quanto aggiungiamo la parola « solo » riferita agli accertamenti generici ed agli atti non rinviabili al dibattimento ed eliminiamo la parola « tutti ».

GRANZOTTO. Questo nostro emendamento era fondamentale nella logica impostazione con cui intendevamo introdurre nel nuovo

sistema processuale l'udienza istruttoria preliminare ma, poiché il testo governativo del punto 25) prevede un supplemento di atti istruttori, non insisto sul mio emendamento.

RIZ. Il mio emendamento aggiuntivo è motivato dal fatto che non vedo alcuna ragione perché il giudice istruttore debba compiere atti di istruzione quando *icto oculi* rilevi la opportunità del giudizio immediato.

In tal caso sarà il giudicante stesso che compirà in dibattimento tutti gli atti di istruzione necessari per la decisione.

Per quanto riguarda l'emendamento Fortuna-Vassalli, ritengo che si tratti di una dizione più chiara di quanto non sia quella del testo governativo.

VALIANTE, *Relatore*. Il mio emendamento tende a ripristinare il testo già approvato nella passata legislatura dalla nostra Commissione e modificato dal Governo in relazione alla possibilità del proscioglimento in istruttoria dell'imputato. Mi sembra più opportuno riferirci alla « possibilità » del proscioglimento anziché all'« obbligo », ma non ne faccio una questione di principio.

Dal momento che ho la parola, vorrei esprimere una mia perplessità sull'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto. Gli atti non rinviabili al dibattimento vanno in ogni caso acquisiti proprio perché atti urgenti. È vero che si potrebbe oggi obiettare: a quale fine acquisirli se poi si proscioglie l'imputato? Ma è anche vero che non possiamo escludere anche tutta una serie di sviluppi o fasi successive: per esempio, l'appello.

Quindi, gli accertamenti generici, che riteniamo incompatibili con la rapidità e la concentrazione del dibattimento e gli atti non rinviabili, in ogni caso andrebbero compiuti dal giudice istruttore, a meno che non si rivelino manifestamente superflui.

L'emendamento Fortuna ed altri, mentre sottolinea la limitatezza funzionale e temporale dell'istruttoria, abolisce l'acquisizione di tutti gli atti, anche di quelli che, altrimenti, andrebbero dispersi e che invece potrebbero essere essenziali. Per queste ragioni pregherei i colleghi di modificare questo punto o, addirittura, di tornare al testo governativo.

FORTUNA, *Relatore*. Il problema fondamentale è sempre quello di impedire la dilatazione dell'istruttoria. Con gli accertamenti generici

si stabilisce già un'attività istruttoria. Propongo, perciò, il seguente emendamento al nostro emendamento:

Al proprio emendamento sopprimere le parole:
« sempre che necessario ».

VALIANTE, *Relatore*. Questo è già molto e sono grato dell'attenzione che è stata prestata alla mia preoccupazione.

Potrebbe però accadere che, compiuti gli accertamenti generici e quelli non rinviabili, si rendesse utile un altro esame di testimoni, magari non urgente perché effettuabile anche in sede di dibattimento, e tuttavia utile per la possibilità di un proscioglimento in istruttoria. Vorrei, quindi, consentire al giudice istruttore un minimo di attività discrezionale, necessaria per consentire il proscioglimento dell'imputato. Negare questa facoltà al giudice istruttore significa danneggiare l'imputato.

VASSALLI. I due punti in discussione sono: uno, quello della distinzione tra i due tipi di atti, e mi sembra che questo punto sia venuto a cadere; l'altro punto riguarda il fatto che, al di là degli accertamenti generici e degli atti non rinviabili al dibattimento, si intende attribuire al giudice istruttore il potere di compiere anche altri atti, non rientranti nelle categorie cui abbiamo accennato, al fine di stabilire se l'imputato possa essere prosciolto oppure rinviato a giudizio.

Non c'è dubbio che questo problema ci preoccupa. Tutti i colleghi sanno che cosa è oggi il nostro sistema; anche il codice Rocco contiene delle clausole che, se fossero state interpretate in modo restrittivo, non avrebbero portato al punto in cui siamo con la nostra disciplina processuale penale. Pertanto, tutte le clausole che ampliano i poteri del giudice istruttore vanno guardate con diffidenza. Penso sia necessario introdurre una categorica limitazione, anche se non credo che in pratica, poi, sarà sufficiente.

Le preoccupazioni cui si è fatto cenno sono tutte a favore dell'imputato, nel senso che gli si vuol risparmiare di andare a giudizio quando con l'assunzione di ancora un atto qualsiasi il giudice istruttore lo potrebbe prosciogliere.

SABADINI. Mi pare che le preoccupazioni testè espresse dal deputato Vassalli siano pertinenti, tanto che non ritengo opportuno togliere l'inciso « sempre che necessario » inserito nel contesto dell'emendamento presentato dai deputati Fortuna, Vassalli e Musotto.

Mi è sembrato di notare, nelle parole del relatore Valiante, un orientamento favorevole, quasi una obbligatorietà, alla ricerca degli atti non rinviabili al dibattimento. Se si dovesse introdurre un criterio di

questo genere non solo verremmo ad appesantire l'istruttoria con atti non necessari ma, addirittura, verremmo a colpire un principio che è fondamentale nella nostra procedura penale, quello dell'autonomia del giudice, della discrezionalità del suo potere di valutare l'opportunità o meno di assumere determinati atti istruttori.

Mi è sembrato, sarà forse un mio errore, di cogliere questo aspetto nell'intervento del relatore Valiante. Pertanto, lascerei l'inciso « sempre che necessario » proprio per sottolineare il potere discrezionale del giudice.

Un secondo aspetto, e non meno importante, va riportato al tipo di processo che vogliamo costruire.

Se il processo che intendiamo strutturare — sia pure attraverso i compromessi fatti e, per una certa misura, indispensabili soprattutto per quanto riguarda il principio della necessità di una indagine istruttoria — è diverso dal tipo di processo accusatorio proposto dalla commissione Carnelutti, bisogna arrivare al contenimento più rigoroso dell'istruttoria. Se allarghiamo i limiti della istruttoria, anche quella che concerne gli accertamenti generici, ma che non può essere in alcun modo formalmente contenuta, apriremo le cateratte dell'istruttoria. Non è possibile prevedere alcuna formulazione di carattere preciso per contenere l'istruttoria in determinati limiti. Si potrà parlare di costume, ma sappiamo bene quanto il costume dilaghi, soprattutto nelle mani di chi avendo un certo potere ritenga di avere anche un certo dovere nei confronti dell'imputato e dell'istruttoria.

Se il nostro intendimento è quello di far svolgere ogni attività sostanziale e necessaria in sede di dibattimento, con il compromesso di avere una indagine istruttoria intermedia, allora dobbiamo effettivamente mantenerla nei termini di cui particolarmente all'emendamento presentato dal collega Fortuna.

Teniamo presente che l'istruttoria come è stata prevista non è limitata; anzi è forse abbondante: abbiamo le indagini della polizia giudiziaria, abbiamo le indagini del pubblico ministero e, ad un certo punto, vogliamo anche introdurre una indagine da parte del giudice istruttore. Effettivamente, così ritorniamo a quanto avviene con il codice vigente e allora, dobbiamo chiederci perché mai diciamo di fare una riforma del codice di procedura penale.

Perciò riteniamo valido e opportuno l'emendamento Fortuna, Vassalli, Musotto; non dico che lo controfirmiamo ma, indubbiamente, riteniamo di poterlo sostenere.

In questo tipo di processo abbiamo ampie indagini che permettono al giudice istruttore di fare la sua valutazione; anzi, ne abbiamo in eccesso !

VALIANTE, *Relatore*. Le indagini effettuate dal pubblico ministero non sono utilizzabili dal giudice istruttore.

SABADINI. Ma il giudice istruttore non potrà non tenerne conto; praticamente anche quelle avranno il loro peso nel processo.

VALIANTE, *Relatore*. Io ho sempre scartata questa ipotesi. Siete voi che persistete nel mantenere il processo di polizia, sia chiaro.

SABADINI. Noi non lo vogliamo, ma riteniamo che con le soluzioni proposte lo stiate praticamente ricostruendo ! Lo vedrete alla prova dei fatti.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione sia stata molto ampia e profonda. Direi che vi sia un accordo sulla prima parte dell'emendamento Fortuna ed altri, mentre sulla seconda esiste ancora qualche perplessità.

FORTUNA, *Relatore*. Come ho detto, nell'emendamento firmato da me, e dai colleghi Vassalli e Musotto, sopprimiamo le parole: « sempre che necessario » per cui il testo con alcuni ritocchi di forma è il seguente:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato o si debba rinviarlo a dibattimento ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non vorrei che, per stabilire il principio del processo accusatorio, si danneggiasse l'imputato...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo. Direi che non si può risolvere un problema di questo genere in maniera assoluta: si tratta di fare un bilancio di alcuni inconvenienti che potrebbero colpire l'imputato, rispetto ai vantaggi che ne deriverebbero da questa impostazione. Si tratta di scendere sul terreno del compromesso, non c'è altro da fare.

Lei, onorevole sottosegretario, insiste per la formulazione del Governo ? Ritene che quella sia la soluzione migliore ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei modificarla, signor Presidente, in questo modo:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento per stabilire se si debba rinviare a giudizio l'imputato, nonché gli atti necessari per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato ».

C'è il pericolo di una doppia istruttoria però si evita che il giudice istruttore faccia degli atti al di là di quanto necessario e sufficiente per rinviare a giudizio l'imputato.

FORTUNA, *Relatore*. E chi ha detto che dagli eventuali atti istruttori successivi non venga un rafforzamento dell'accusa ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma allora il magistrato sarebbe in mala fede !

VALIANTE, *Relatore*. Mi faccio carico della preoccupazione espressa dal collega Fortuna, e non potrebbe essere diversamente, perché, oltre tutto, fu esplicitamente da me sollevata nella scorsa legislatura, quando impostai questo tipo di istruttoria. Quindi sono perfettamente d'accordo con il collega Fortuna.

Ora, è chiaro che nessuna legge, per quanto limitativa, può eliminare e neppure contenere la malafede di chicchessia. Però, al di fuori di questi casi anomali, mi domando se, consentendo al giudice istruttore di effettuare qualcosa in più degli atti non rinviabili al dibattimento, si corra veramente il rischio di allungare *sine die* l'istruttoria.

Questa preoccupazione, sinceramente, non l'ho, perché siamo d'accordo nello stabilire un termine al di là del quale l'istruttoria non può continuare — ho presentato un emendamento che limita a sei mesi la durata massima dell'istruttoria, senza possibilità di proroghe —. Entro limiti così ristretti — specialmente entro quelli da me proposti — non mi sembra possibile fare una istruttoria tanto per perdere tempo; sei mesi sono il minimo indispensabile per compiere gli accertamenti generici come, ad esempio, le perizie psichiatriche, che qualche volta richiedono anche di più, ma che in ogni caso vanno limitate in questi termini. Anzi, avevo addirittura presentato un emendamento con cui suggerivo l'istituzione di un corpo di periti giudiziari, alle dipendenze esclusive dell'autorità giudiziaria, proprio per evitare il pericolo che un libero professionista, impegnato nelle sue attività — insegnamento, esercizio della libera professione, e così via — trascinasse la perizia per

le lunghe. Stabilendo questo termine massimo possiamo in gran parte eliminare la preoccupazione che è stata espressa.

Indipendentemente da questo, ho la sensazione che contenendo con specifica norma, in termini ferrei ed insuperabili, i compiti del giudice istruttore veramente arriviamo a violare la sua autonomia. Pensate che, in tal modo, gli diciamo — come ad un qualsiasi funzionario esecutivo — « tu fai soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento », punto e basta. Dopo di che, il giudice istruttore, come una macchina, direbbe: « A seguito delle risultanze degli accertamenti generici compiuti e degli atti non rinviabili al dibattimento non posso prosciogliere, quindi rinvio al dibattimento » oppure: « Io, per gli accertamenti generici fatti e per gli atti non rinviabili al dibattimento acquisiti, non ho elementi di giudizio, e allora prosciolgo ».

Come vedete, con la formula, che vuole — giustamente — limitare l'istruttoria all'indispensabile, in effetti mettiamo una catena alle mani del giudice istruttore, togliendogli l'autonomia indispensabile — ribadita poco fa dal deputato Sabadini — per compiere la sua funzione.

Quindi, mentre mi rendo conto della preoccupazione espressa, e la condivido, mentre ritengo necessario limitare concretamente ulteriori attività istruttorie, chiederei alla cortesia dei colleghi di considerare che in questo caso verrebbe fissata una norma assai poco adeguata alla funzione del giudice istruttore.

Parliamo quindi, se si vuole, di atti strettamente indispensabili; stabiliamo pure che l'assunzione di atti ulteriori debba essere preceduta da una motivazione; poniamo pure tutte le cautele più opportune; però è anche necessario consentire eventuali altre attività al giudice istruttore, sia al fine di prosciogliere sia al fine del rinvio a giudizio dell'imputato.

GUIDI. Questo è uno dei punti centrali e più caratteristici del nuovo processo, perché dipende dai maggiori o minori poteri che diamo al giudice istruttore la caratterizzazione sostanziale del processo stesso o conservando alcuni aspetti inquisitorii, oppure trasformandolo in un vero processo accusatorio.

Il relatore Valiante ha parlato dell'autonomia del giudice istruttore; certamente questo è problema che si pone, però dipende sempre dalla funzione e dai poteri che intendiamo riconoscergli. Ecco la vera scelta di fronte alla quale ci troviamo, ed è una scelta veramente impegnativa, perché si tratta di decidere se vogliamo tradurre in realtà il processo accusatorio.

So bene che talvolta, in questo genere di lavoro, è difficile prescindere dalla sistematica e dal metodo di determinati istituti, quali sono quelli attualmente vigenti che, attraverso la pratica professionale, ci sono entrati nella mente e nelle vene, per cui ci chiediamo con una specie di sgomento cosa farà questo nuovo giudice istruttore; eppure la scelta che dobbiamo compiere è volta proprio alla individuazione delle funzioni di un giudice istruttore che compia gli atti immediati e non rinviabili per poi trasferire al dibattimento il complesso della problematica. All'obiezione che l'imputato con l'espletamento di ulteriori atti istruttori potrebbe essere assolto direttamente dal giudice istruttore, si può rispondere che l'esperienza insegna che non si perderà tempo se, sollecitamente, si arriverà al dibattimento e che l'imputato in quella sede troverà una maggiore garanzia. Anche il giudice del dibattimento si sentirà più libero, quando la sua decisione non sarà preceduta da un pre-giudizio (nel senso etimologico della parola), che bene o male pesa sempre.

Hanno ragione i colleghi socialisti che insistono su questo punto perché gioverà di fatto all'imputato ed alla verità che il giudice del dibattimento venga per primo a conoscenza di questioni che — in un modo o in un altro — non sono state preventivamente deliberate da alcun altro giudice.

Ci troviamo di fronte ad una questione importante e decisiva, direi addirittura che si tratta di una questione di politica giudiziaria.

LOSPINOSO. Desidero ricordare che abbiamo già affidato al giudice istruttore un compito più vasto: l'accertamento dell'innocenza dell'imputato; però subito dopo blocchiamo la sua attività proprio perché l'innocenza dell'imputato non può essere accertata soltanto attraverso gli atti generici. Anzi, nel maggior numero dei casi l'innocenza dell'imputato viene accertata attraverso le prove testimoniali.

FORTUNA, *Relatore*. Ho ascoltato con molta attenzione i vari interventi, ma per il momento mantengo l'emendamento nella seguente dizione:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato, o si debba rinviarlo a giudizio ».

D'altra parte in Assemblea potrà essere ulteriormente modificato.

VALIANTE, *Relatore*. Sono rammaricato per il dissenso che sono costretto ad esprimere su questa impostazione. Prego i colleghi di con-

siderare che, limitando in tal modo le funzioni del giudice istruttore, arriviamo all'assurdo di non consentirgli l'interrogatorio dell'imputato, perché è uno degli atti rinviabili al dibattimento. In tal modo, quanto può fare la polizia, quanto può fare il pubblico ministero, non lo consentiamo proprio al giudice istruttore, cioè a quell'organo che abbiamo prescelto proprio per le maggiori garanzie che ci dà in relazione all'istruttoria. Questa è una cosa molto grave. Io sono rispettoso delle conclusioni dei colleghi socialisti perché, come loro, preoccupato di evitare la dilatazione dell'istruttoria; però, di fronte ad una limitazione di questo genere, non posso non esprimere le mie più vive riserve.

Ancora una volta, prima della votazione, invito i colleghi a trovare una migliore formulazione del loro emendamento che, se pur limitativa, non tolga al giudice istruttore la possibilità di compiere gli accertamenti indispensabili al compimento delle sue funzioni. Seguendo la via indicata dal collega Fortuna, il giudice istruttore diventa un catalogatore, un registratore: e questo non è opportuno perché, avendo egli la responsabilità di esprimere un giudizio, deve anche avere a propria disposizione i mezzi per maturare la sua decisione.

È vero che il collega Fortuna propone di rinviare all'Assemblea questo punto, però sarebbe il primo caso di ricorso all'Aula durante tutti i lavori della nostra Commissione su questa delega, con riferimento anche a quelli della scorsa legislatura, benché altre volte ci si sia trovati in situazioni ben più difficili.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Prego gli onorevoli commissari di voler riconsiderare questo tema che mi sembra molto grave, e di non lasciarsi prendere dall'amore delle formule con una specie di concettualismo preconcepito per cui intendendo dar vita ad un nuovo processo penale, si ritiene di trasfondervi in concreto tutte le soluzioni, anche quelle più avanzate.

È una preghiera che rivolgo agli onorevoli commissari, perché non mi sembra possibile togliere all'imputato un suo sacrosanto diritto, cioè di portare dinanzi al giudice istruttore tutte le istanze e le prove e gli atti che ritiene idonei per ottenere il proscioglimento.

FORTUNA, *Relatore.* Avevo pensato, pur essendo incerto sulla formulazione, che per evitare questa obiezione si potesse dire:

Alla fine del proprio emendamento aggiungere le seguenti parole:

« nonché gli atti eventualmente richiesti dalla difesa dell'imputato ».

VASSALLI. Penso che sarebbe meglio dire:

All'emendamento aggiuntivo Fortuna sostituire le parole: « dalla difesa dell'imputato » con le altre: « dall'imputato o dalla sua difesa ».

PRESIDENTE. Ma l'imputato potrebbe essere influenzato.

VALIANTE, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento:

All'emendamento aggiuntivo Fortuna dopo le parole: « nonché gli atti » aggiungere l'altra: « indispensabili ».

PRESIDENTE. Resta stabilito che la richiesta deve farla l'imputato.

GUIDI. Ma l'imputato può essere soggetto a sollecitazioni. Propongo la seguente modifica:

All'emendamento aggiuntivo Fortuna sostituire le parole: « richiesti dalla difesa dell'imputato » con le altre: « solo se richiesti dall'imputato ».

LOSPINOSO. Ma allora non abbiamo fiducia neppure nel giudice !

FORTUNA, *Relatore*. Propongo questa ulteriore formula:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili eventualmente richiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o rinviarlo al dibattimento ».

TAORMINA. Se vogliamo sottolineare quell'indirizzo istruttorio che consente di espletare atti sotto la guida dell'interesse dell'imputato proporrei quanto segue:

All'emendamento Fortuna sopprimere le parole:

« o rinviarlo a giudizio ».

FORTUNA, *Relatore*. Sono assolutamente contrario a questo emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Personalmente direi: « nonché quelli richiesti dall'imputato » e proporrei il seguente emendamento:

All'emendamento Fortuna sopprimere le parole:

« eventualmente ».

In ogni modo, a nome del Governo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, alla votazione. Ricordo che il deputato Granzotto ha dichiarato di non insistere, anche a nome del collega Cacciatore, sull'emendamento presentato che era così formulato:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« svolgimento dell'istruttoria sulle prove esibite in contraddittorio delle parti in pubblica udienza preliminare davanti al giudice istruttore e con i suoi poteri direttivi; obbligo del giudice istruttore di pronunciare con sentenza il proscioglimento dell'imputato nel caso che non sussistano elementi sufficienti per il rinvio a giudizio, e potere di disporre con ordinanza il rinvio a giudizio dell'imputato quando tali elementi sussistano. Potere del giudice istruttore di disporre motivatamente che gli atti vengano rimessi al proprio ufficio soltanto nel caso di manifesta insufficienza delle prove esibite ai fini del proscioglimento o del rinvio a giudizio dell'imputato; con conseguente potere di compiere gli accertamenti che ritiene necessari all'integrazione delle prove già raccolte, e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento col rispetto dei diritti delle parti di cui ai punti 31) e 32) con divieto in ogni caso dell'interrogatorio dell'imputato e dell'esame dei testi già escussi nella udienza preliminare. Obbligo del giudice istruttore, nel caso di rinvio a giudizio, di formulare definitivamente l'atto di accusa ».

Il relatore Valiante aveva proposto il seguente emendamento:

Al punto 25) sostituire le parole: « si debba » con le altre: « sia possibile ».

VALIANTE, *Relatore*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vediamo, ora, la genesi e lo sviluppo dell'emendamento proposto dai deputati Fortuna, Vassalli e Musotto che in origine era così formulato:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento sempre che necessario, per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio ».

Ad un dato momento il relatore Fortuna propose:

*Al proprio emendamento sopprimere le parole:
« sempre che necessario ».*

Successivamente, lo stesso relatore Fortuna propose la seguente formulazione dell'emendamento togliendo le parole « sempre che necessario » e modificando l'inciso « se sia possibile prosciogliere » in

« se si debba prosciogliere » per cui la formulazione del testo risultò in questo modo:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato o si debba rinviarlo a dibattimento ».

Il sottosegretario Dell'Andro contrappose la seguente formulazione:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento per stabilire se si debba rinviare a giudizio l'imputato, nonché gli atti necessari per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato ».

Nel prosieguo della discussione il relatore Fortuna si dichiarò disposto ad aggiungere all'ultima formulazione del punto 25) da lui proposta un inciso del seguente tenore:

Alla fine del proprio emendamento aggiungere le seguenti parole:

« nonché gli atti eventualmente richiesti dalla difesa dell'imputato ».

A questa proposizione aggiuntiva furono presentate tre proposte di modifica.

Da parte del deputato Vassalli fu presentata la seguente proposta:

All'emendamento aggiuntivo Fortuna sostituire le parole:

« dalla difesa dell'imputato » con le altre: « dall'imputato o dalla sua difesa ».

Da parte del relatore Valiante venne presentato il seguente emendamento:

All'emendamento aggiuntivo Fortuna dopo le parole: « nonché gli atti » aggiungere l'altra: « indispensabili ».

Il deputato Guidi, a sua volta, propose la seguente modifica:

All'emendamento aggiuntivo Fortuna sostituire le parole: « richiesti dalla difesa dell'imputato » con le altre: « solo se richiesti dall'imputato ».

Arrivati a questo punto il relatore Fortuna presentò alla Presidenza il seguente testo riassuntivo, fin dove possibile, delle varie posizioni:

Sostituire il punto 25) con il seguente:

« potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili eventualmente richiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o rinviarlo al dibattimento ».

A questa formulazione furono presentate due proposte di modifica. Da parte del deputato Taormina è stato presentato il seguente emendamento:

All'emendamento Fortuna sopprimere le parole:

« o rinviarlo a giudizio ».

Il sottosegretario Dell'Andro, invece, ha proposto il seguente emendamento:

All'emendamento Fortuna sopprimere la parola:

« eventualmente ».

Il relatore Fortuna ha accolto il suggerimento del sottosegretario ma non quello del deputato Taormina.

Do lettura dell'emendamento Fortuna che a seguito di ulteriori perfezionamenti formali rimane così formulato:

Sostituire il proprio emendamento con il seguente:

« potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio ».

Onorevole Taormina, insiste nel suo emendamento ?

TAORMINA. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Taormina:

All'emendamento Fortuna sopprimere le parole:

« o rinviarlo a giudizio ».

Questo emendamento, data la nuova formulazione proposta dal relatore Fortuna del punto 25), più che nella espressione letterale va inteso nel suo principio informatore.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(È approvato).

Pertanto l'emendamento Taormina è stato respinto.

Pongo, ora, in votazione l'emendamento Fortuna che sostituisce il punto 25) nella formulazione ultima di cui ho già dato lettura con l'intesa che se approvato assorbirà gli altri emendamenti modificativi.

(È approvato).

Rimane ora l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Riz, che è così formulato:

Al punto 25) dopo le parole: « giudice istruttore » aggiungere le altre: « qualora non sussista la possibilità del giudizio immediato ».

RIZ. La ragione dell'emendamento era quella di prevedere che ove sussista la possibilità di giudizio immediato non vi è bisogno che il giudice istruttore proceda ad atti di istruzione.

VALIANTE, *Relatore*. Ma è pacifico, ed è superfluo ripeterlo, perché è già previsto.

RIZ. Se resta chiarito agli atti che il pensiero comune è quello che nel caso di rinvio a giudizio immediato non vi saranno indagini istruttorie sono d'accordo di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Avendo il deputato Riz ritirato il proprio emendamento il punto 25) rimane così formulato:

« potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio ».

Passiamo ora al punto 25-bis).

VALIANTE, *Relatore*. Scusi, signor Presidente, riterrei preferibile completare l'esame dei punti riguardanti l'istruttoria.

PRESIDENTE. Do, allora, lettura del punto 26):

« potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali ».

Il deputato Papa propone il seguente emendamento:

Alla fine del punto 26) aggiungere le seguenti parole:

« limitatamente ai casi ed alle ipotesi predeterminate dalla legge e per il solo tempo necessario per la istruzione ».

Il deputato Riz propone il seguente emendamento:

Alla fine del punto 26) aggiungere le seguenti parole:

« escluso però ogni provvedimento di dimora coatta ».

RIZ. Ritengo che i provvedimenti di dimora coatta non siano in alcun caso giustificabili e sono quindi del parere che essi vadano soppressi nel nuovo sistema processuale che stiamo attuando. Insisto quindi sul mio emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. L'importanza di questo punto è notevole perché, innanzitutto, stabilisce che i provvedimenti di coercizione personale sono disposti solo dal giudice; da qui la giurisdizionalizzazione di queste misure, che evita in modo assoluto che sia il pubblico ministero a decidere sulla libertà personale. Il secondo motivo, per il quale questo punto va sottolineato, concerne il fatto che non prevediamo un solo tipo di coercizione personale, ma tutta una serie graduale.

Ora, secondo me, l'emendamento Riz — a parte il merito — andrebbe trattato nel momento in cui parleremo delle misure di coercizione in relazione alla loro diversità e gradualità.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento presentato dal deputato Riz sarà posto in discussione in sede di esame del punto 28).

(Così rimane stabilito).

L'emendamento proposto dal deputato Papa, data l'assenza del proponente è considerato decaduto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole al testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del punto 26) nel testo governativo:

« potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 26) rimane approvato nel testo originario del disegno di legge.

Do lettura del punto 31) del disegno di legge:

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziari, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, salvo i casi di assoluta urgenza ».

A questo punto 31) il deputato Granzotto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 31) con il seguente:

« facoltà alle parti di indicare al giudice istruttore elementi di prova nel caso di istruttoria supplementare; diritto delle parti, sempre nel caso di istruttoria supplementare, di intervenire negli atti disposti dal giudice istruttore, obbligo del giudice di dare preavviso di essi alle parti, eccettuato il caso di assoluta urgenza nella perquisizione domiciliare; attribuzione al solo giudice istruttore del potere di disporre intercettazioni telefoniche senza l'osservanza del preavviso ».

Il deputato Papa ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 31) dopo le parole: « non ripetibili » aggiungere le altre: « di partecipare all'interrogatorio dell'imputato ».

Data l'assenza del proponente dovrei dichiarare decaduto l'emendamento.

RIZ. Signor Presidente, annuncio di far mio l'emendamento del deputato Papa.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e l'emendamento Papa diventa emendamento Riz.

I deputati Sabadini, Benedetti ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 31) sostituire le parole: « salvo i casi di assoluta urgenza » con le altre: « nonché di partecipare attivamente all'interrogatorio dell'imputato e dei testi ».

I deputati Vassalli, Fortuna e Musotto hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 31) sostituire le parole: « salvo i casi di assoluta urgenza » con le altre: « ed in ogni atto istruttorio compreso l'interrogatorio dell'imputato ».

Il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 31) sostituire le parole: « salvo i casi di assoluta urgenza » con le altre: « nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato ».

GRANZOTTO. Annuncio di non insistere sul mio emendamento, richiamandomi a quanto già detto in precedenza, e cioè che le modifiche proposte dal deputato Cacciatore e da me si basavano ed erano conseguenziali ad un principio che non è stato accolto.

FORTUNA, *Relatore*. L'emendamento firmato da me e dai colleghi Vassalli e Musotto riprende fino ad un certo punto il testo governativo in quanto sostituisce le parole: « salvo i casi di assoluta urgenza » con le altre: « ed in ogni atto istruttorio compreso l'interrogatorio dell'imputato ».

VALIANTE, *Relatore*. Ciò significa che i difensori e la parte civile assisterebbero anche all'interrogatorio dei testimoni ! Mi pare ben grave una proposta di questo genere.

RIZ. Il difensore dell'imputato dovrebbe poter assistere a tutte le prove.

GUIDI. Non dimentichiamo che tutto ciò è già previsto anche nella procedura francese ed in quella americana cui tanto ci rifacciamo.

FORTUNA, *Relatore*. Io mi riferisco all'« intervento » non alla « assistenza » del difensore. A me sembra valido il principio di dare pubblicità a tutta l'istruttoria, con la facoltà di intervento agli atti istruttori sia del pubblico ministero che degli avvocati.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo, però, che sia alquanto pericoloso prevedere questo intervento anche nel caso dell'interrogatorio dei testimoni.

VASSALLI. Non vorrei far perdere del tempo ai colleghi, tanto più che questi argomenti li discuteremo certamente in Assemblea dal momento che, al termine del mio intervento, non arriverò ad una conclusione categorica.

Badate, però, che siamo veramente a un punto importantissimo, sotto ogni aspetto.

Prima di tutto, per fortuna, abbiamo stabilito che questi atti sono pochi, pochissimi, perché retti dal criterio della indispensabilità degli accertamenti generici e da quello della richiesta dell'imputato; se non fossero così pochi, il problema sarebbe estremamente più drammatico e grave.

Questa preoccupazione per l'interrogatorio, da un lato, dell'imputato, e dall'altro dei testi alla presenza del difensore e delle altre parti processuali ha un valore relativo; chi — come tutti voi — ha esperienza di istruttorie penali sa che i maggiori pericoli nel processo accusatorio non derivano dall'interrogatorio dell'imputato, ma da quello dei testimoni. L'imputato, infatti, ha in sè un senso innato di autodifesa, colpevole o innocente che sia, anche se qualche volta cede; mentre il testimone ha una preoccupazione perfettamente opposta: andarsene il prima possibile, per non aver più a che fare con la giustizia. Il testimone, quindi, può essere compiacente, pur di liberarsi; egli non ha in pratica, quasi mai interesse a rileggersi il verbale: lo firma, senza rileggerlo; se appena sorge una piccola discussione con l'interrogante nel novantacinque per cento dei casi, cede subito. I conflitti più drammatici, nel contrasto tra istruttoria e giudizio, avvengono di solito per quello che hanno detto i testimoni, e non per le ammissioni dell'imputato.

Quindi, se volessimo garantirci contro i pericoli del processo inquisitorio, a mio avviso, dovremmo dare più rilievo alla pubblicità interna dell'interrogatorio che non a quella dello stesso imputato.

Però, ci sono anche i pericoli opposti: non, addirittura, la violazione del segreto da parte dell'avvocato, ma l'utilizzazione da parte sua (in caso di avvocato difensore poco scrupoloso, o che interpreti il mandato nel senso di dover aiutare a tutti i costi il difeso) di quello che è un risultato testimoniale in una primissima fase, per dare eventualmente dei suggerimenti ai testimoni che debbano ancora essere sentiti, o farli dare loro dal suo difeso, se questi è libero, come avverrà nella maggior parte dei casi.

Quindi, siamo veramente ad un punto di estrema difficoltà, che comporta pericoli in un senso e nell'altro. È una situazione che presuppone un costume professionale che è augurabile abbiano tutti — se n'è parlato tante volte — ma che, forse, non tutti hanno con la conseguenza che gli imputati più incalliti, più rotti, si rivolgeranno a quei pochissimi avvocati che seguono proprio questo costume deprecabile. Quindi con questo punto 31) siamo veramente ad un capo delle tempeste.

Ecco, anche, una delle ragioni della nostra limitazione al minimo della fase istruttoria: non si tratta tanto di diffidenza nei confronti del giudice, quanto del desiderio di andare alla luce del sole al più presto possibile, e nel più vasto campo possibile. Il relatore Valiante è d'accordo con noi su questo punto, perché anch'egli è uno dei massimi promotori di tale impostazione dell'istruttoria.

Ho ritenuto doveroso esprimere queste riflessioni per indurre tutti a meditare ulteriormente, qui e in Assemblea, su questo punto molto delicato che, torno a ripetere, presenta pericoli in un senso e nell'altro. L'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato non dà vita ai pericoli del secondo tipo — vedi interrogatorio dei testimoni — di cui parlavo o, semmai, in misura estremamente limitata, perché l'avvocato andrà a parlare con l'imputato il giorno dopo, o dieci giorni dopo, lo andrà a sentire in carcere se è detenuto, mentre se è libero gli parlerà non appena fuori dalla porta del giudice istruttore; invece, questo pericolo c'è per quanto riguarda i testimoni...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Eppure anche lei ha firmato l'emendamento.

VASSALLI. Difatti, e ne ho dato ragione, perché una volta che si ammette la pubblicità interna, per me, essa ha più ragion d'essere per l'interrogatorio dei testimoni che non per quello dell'imputato. Ho firmato l'emendamento in ragione della prima considerazione: se si vogliono avere delle garanzie contro i pericoli di abusi inquisitori, a maggior ragione queste garanzie vanno assicurate per tutti gli atti, compresi quelli dei testimoni. Per questo, insieme con il collega Musotto, ho firmato l'emendamento Fortuna.

Però devo avvertire onestamente — del resto, non c'è bisogno del mio avvertimento, perché si tratta di cose che tutti sapete — che questo porta anche a pericoli in senso opposto.

Qui siamo combattuti tra due argomenti: da una parte la preoccupazione di creare, innovando, un sistema che presenti gravi pericoli; dall'altra il timore che questi atti istruttori vengano a moltiplicarsi ed è normale che sia così. Si sa che il codice di procedura penale è il più difficile dei codici da innovare; non è per caso che questo tentativo sta durando da vent'anni.

MUSOTTO. Penso che, in pratica, saranno pochissimi i testi interrogati dal giudice istruttore dato lo sviluppo limitato che deve avere la nuova istruzione e ciò avverrà solo nelle ipotesi in cui siano indicati dalla difesa. Si tratta dunque di un ambito ristrettissimo. Potremmo allora — senza inficiare il principio della non segretezza dell'istruttoria — prevedere l'assistenza del difensore soltanto per l'interrogatorio dell'imputato, e non anche per i testimoni perché in questo secondo caso si creerebbero notevoli difficoltà al giudice istruttore, complicandone il lavoro.

CATALDO. Vorrei intervenire brevemente, per illustrare l'emendamento Sabadini, Benedetti ed altri e prendere posizione su quelli presentati dagli altri colleghi.

Il problema della difesa dell'imputato ha una grande importanza, e non può essere superato, secondo noi, ammettendo soltanto l'assistenza del difensore nella fase istruttoria. Ci rendiamo conto che già in sede di riforma, nel 1955, si discusse di questo problema, che venne risolto negativamente. Però, contemporaneamente, era stata portata avanti — mi pare, in convegni di studio, non escluso quello della sezione italiana dell'Unione internazionale di diritto penale — la necessità della « partecipazione » del difensore nella fase istruttoria. La semplice « assistenza », infatti, si risolverebbe in niente: se il difensore si trova presente come una statua, senza poter parlare, fare domande, interferire, questa presenza, secondo noi, non soddisfa l'esigenza primaria della difesa dell'imputato che tende, d'altra parte, al fine fondamentale del processo penale cioè all'accertamento della verità.

Ecco perché, se condividiamo pienamente le considerazioni del deputato Vassalli in ordine alla necessità che il difensore partecipi anche all'escussione dei testi, dobbiamo però ribadire il nostro emendamento — analogo a quello del collega Papa — che propone una partecipazione attiva del difensore all'interrogatorio non solo dell'imputato ma anche dei testi, appunto perché la difesa possa essere esplicata in maniera concreta, mediante una partecipazione sostanziale del difensore, nell'interesse dell'imputato e della giustizia.

ZAPPA. Credo di non poter condividere l'intervento del collega Cataldo circa la « partecipazione » del difensore alla escussione dei testimoni. Abbiamo già votato al punto 25) un emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto, dove si dice che — in via eccezionale — il giudice istruttore su richiesta dell'imputato può fare l'interrogatorio degli imputati e dei testimoni, nonché gli atti indispensabili per stabilire se la persona possa essere prosciolta o se invece si debba rinviarla a giudizio. Ora, a questo punto, succede che l'avvocato sa di aver presentato un'istanza, e di averla predisposta su determinate basi, su prove che certamente non avrà controllato direttamente chiamando i testimoni nel suo studio. Concludendo, credo che la prima parte dell'emendamento Vassalli rappresenti veramente una notevole garanzia, mentre la seconda mi sembra superata.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che il problema sia meno drammatico di quanto sembra, soprattutto perché — come opportunamente ha ricordato il collega Vassalli — questi atti istruttori potranno com-

piersi al di fuori degli atti generici cui partecipa necessariamente la difesa ed anche al di fuori di quelli irripetibili, perché quasi sempre saranno quelli richiesti dalla difesa dell'imputato. Quindi, da questo punto di vista, la innovazione non mi crea molte preoccupazioni.

Desidero, però, sottolineare due aspetti. Il primo è di carattere pratico, e si riferisce al tempo che il giudice istruttore dovrà impiegare per invitare ai vari atti istruttori tutti i difensori, soprattutto in processi cumulativi. Non è una cosa di poco conto, questa, se teniamo presente l'esigenza che l'istruttoria deve essere il più sollecita possibile.

La seconda preoccupazione riguarda gli avvocati. Sostanzialmente, oggi, non essendo l'istruttoria svolta alla presenza dei difensori, gli avvocati in dibattimento hanno la possibilità di sollevare obiezioni circa il modo in cui essa è stata condotta. Ora, invece, andiamo incontro ad una grossa limitazione perché la prova, così come sarà presentata in dibattimento, diventerà intoccabile ed indiscutibile in quanto assunta, elaborata, alla presenza delle parti. Praticamente con il sistema proposto dai colleghi Fortuna, Vassalli e Musotto togliamo dalle mani degli avvocati il tipico strumento della critica alla acquisizione dei mezzi di prova, e non so se gli avvocati saranno favorevoli a questa innovazione.

Ho espresso le preoccupazioni che, secondo me, sorgono in merito al punto in esame, ed ho già detto al collega Fortuna che sarò con lui d'accordo se questi miei immediati dubbi potranno essere superati.

GUIDI. Per quanto riguarda la preoccupazione del relatore Vagliante in merito al fatto che agli avvocati in tal modo, verrebbe tolta l'occasione per la critica della prova, gli rendo atto che, oggi, veramente questo strumento è il cavallo di battaglia della difesa. Però, se viene meno l'occasione di criticare l'assunzione della prova, nemmeno si sentirà la mancanza dello strumento di critica. Inoltre non siamo qui per esternare preoccupazioni circa la tecnica processuale, ma per garantire un ben determinato tipo di processo. Non mi preoccupa, quindi, del fatto che il difensore dovrà rinunciare alla critica, proprio perché verrà meno la causa della critica stessa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho ascoltato con molto interesse le osservazioni dei colleghi Vassalli e Zappa. Desidero però sottolineare l'esistenza dei casi di assoluta urgenza e lo specifico richiamo a queste situazioni compreso nel testo governativo, perché — in pratica — si presenteranno senz'altro dei casi in cui non sarà possibile un qualsiasi rinvio per compiere gli atti

elencati al punto 31) in attesa del difensore. Si pensi, per esempio, ad un testimone in fin di vita, ad una perquisizione domiciliare per la ricerca del corpo del reato, ecc., per cui la precisazione inserita nel testo governativo « salvo i casi di assoluta urgenza », mi sembra indispensabile.

Ora viene il problema del segreto istruttorio. Al di fuori di ogni astratta enunciazione di principio, se non si vuole ignorare la realtà del Paese nel particolare momento storico che attraversa, deve riconoscersi che il segreto istruttorio costituisce un mezzo indispensabile per l'accertamento della verità, che è il fine ultimo cui deve tendere il processo penale nel retto equilibrio delle due opposte esigenze: quello della tutela dell'individuo e quello della difesa della società.

Quando si dice che il segreto istruttorio non può essere eliminato senza compromettere il fine del processo, si dice anche che esso giova all'imputato innocente. Si deve, per altro, ricordare come alcuni processi si svolgano in ambienti e zone del Paese in cui è diffuso il fenomeno dell'omertà, ed ignorare siffatte situazioni per proclamare il principio che l'istruttoria deve svolgersi nel pieno ed assoluto contraddittorio delle parti vuol dire compiere opera antisociale.

Vero è che la moderna delinquenza si è evoluta verso forme diverse da quelle tradizionali, sia pure non meno pericolose, e che il processo che riguarda queste nuove forme di delinquenza mai, o quasi mai, esige la segretezza dell'indagine. Si pensi, ad esempio, all'istruzione di processi per bancarotta, peculato, truffa, delitti tutti che hanno assunto forme molteplici e originali. In questi casi il segreto istruttorio non ha più alcuna valida funzione ed il contraddittorio delle parti può meglio servire a chiarire le circostanze ed i fatti.

Però, si pensi anche all'omicidio maturato in particolari ambienti, alle rapine, ai sequestri di persona, ed allora non si può negare che il segreto istruttorio è un elemento insopprimibile per l'accertamento dei fatti. Sarà opportuno limitarlo al massimo, ma è pericoloso eliminarlo del tutto.

Dobbiamo ancora ricordare che il segreto istruttorio vige tuttora negli Stati Uniti, che su questo e su altri punti hanno modificato il sistema accusatorio puro, ed in tutti i Paesi europei senza distinzione di ideologie politiche.

Per quanto riguarda la presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, in un recente congresso è stata manifestata la preoccupazione del disagio in cui potrebbe trovarsi il difensore.

Concludendo, ritengo che il segreto istruttorio, quando sia indispensabile ai fini dell'accertamento della verità, vada mantenuto.

PRESIDENTE. Annuncio che il relatore Valiante e il deputato Vassalli hanno presentato il seguente emendamento concordato:

Al punto 31) sostituire la seconda parte con le seguenti parole:

« facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni domiciliari, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo annuncio di essere contrario a questa formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Ricordo che il deputato Granzotto ha dichiarato di non insistere sul seguente emendamento firmato anche dal deputato Cacciatore:

Sostituire il punto 31) con il seguente:

« facoltà alle parti di indicare al giudice istruttore elementi di prova nel caso di istruttoria supplementare; diritto delle parti, sempre nel caso di istruttoria supplementare, di intervenire negli atti disposti dal giudice istruttore, obbligo del giudice di dare preavviso di essi alle parti, eccettuato il caso di assoluta urgenza nella perquisizione domiciliare; attribuzione al solo giudice istruttore del potere di disporre intercettazioni telefoniche senza l'osservanza del preavviso ».

Il deputato Papa aveva presentato il seguente emendamento che, data l'assenza del proponente, è stato fatto proprio dal deputato Riz:

Al punto 31) dopo le parole: « non ripetibili » aggiungere le altre: « di partecipare all'interrogatorio dell'imputato ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

I deputati Sabadini e Benedetti avevano presentato il seguente emendamento:

Al punto 31) sostituire le parole: « salvo i casi di assoluta urgenza » con le altre: « nonché di partecipare attivamente all'interrogatorio dell'imputato e dei testi ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do, ora, lettura della prima parte del punto 31) nel testo del disegno di legge, alla quale non sono stati presentati emendamenti:

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Ricordo che i deputati Vassalli, Fortuna e Musotto avevano presentato un emendamento cui hanno rinunciato sostituendolo con quello concordato con il relatore Valiante.

Il testo era il seguente:

Al punto 31) sostituire le parole: « salvo i casi di assoluta urgenza » *con le altre:* « ed in ogni atto istruttorio compreso l'interrogatorio dell'imputato ».

Il relatore Valiante, che ha concordato un nuovo emendamento con i proponenti Vassalli, Fortuna e Musotto aveva, in origine, proposto il seguente emendamento:

Al punto 31) sostituire le parole: « salvo i casi di assoluta urgenza » *con le altre:* « nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato ».

Do ora lettura dell'emendamento concordato a firma del relatore Valiante e dei deputati Vassalli, Fortuna e Musotto, con la avvertenza che dopo la parola « perquisizioni » è stata tolta l'altra « domiciliari »:

Al punto 31) sostituire la seconda parte con le seguenti parole:

« facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato ed escluse le ispezioni corporali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del testo del punto 31) che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane così formulato:

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo

i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato ed escluse le ispezioni corporali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 31) rimane fissato nella formula ora approvata. Do ora lettura del punto 32):

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire e di assistere e, inoltre, salvo che il giudice istruttore non lo vieti per esigenze istruttorie e per un limitato tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 32) con il seguente:

« diritto delle parti, nel corso dell'istruttoria supplementare, di prendere visione ed estrarre copia dei verbali degli atti assunti, salvo che il giudice istruttore non lo vieti motivatamente per esigenze istruttorie e per un limitato tempo ».

I deputati Fortuna, Vassalli, Musotto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 32) con il seguente:

« facoltà delle parti di prendere visione di ogni verbale, compresi quelli dell'ispezione, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali ».

I deputati Sabadini, Benedetti ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 32) con il seguente:

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni e degli atti ai quali hanno diritto di partecipare ».

VALIANTE, *Relatore*. Non so se i colleghi vorranno insistere sui loro emendamenti, dato che in massima parte sono stati superati dalla formulazione che abbiamo approvato nella seconda parte del punto 31). Ricordo che la formula approvata è la seguente:

« facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo

i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato ed escluse le ispezioni corporali ».

Conseguentemente cade gran parte del punto 32) che stiamo esaminando.

SABADINI. Sarei del parere di completare il mio emendamento come segue:

Alla fine del proprio emendamento aggiungere le seguenti parole:

« nonché dell'intero fascicolo processuale ».

VALIANTE, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a questo emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Sabadini.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con le osservazioni del relatore Valiante. Gran parte del punto 32) è stata superata con la nuova formula approvata, malgrado il parere contrario del Governo, al punto 31). Sono anche contrario all'emendamento del deputato Sabadini.

PRESIDENTE. Se non vado errato, tutto il punto 32) viene ad essere precluso dall'approvazione del precedente punto 31).

SABADINI. Non sono d'accordo, signor Presidente! Rimane da esaminare la parte del punto 32) riguardante la facoltà delle parti di prendere visione degli atti. Il relatore Valiante ha giustamente precisato che la « gran parte » del punto 32) è preclusa o superata dalla formulazione del precedente punto 31). Però noi dobbiamo ancora concludere sul seguente inciso del punto 32):

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire e di assistere ».

Su questa parte, vi è poi l'emendamento a firma del collega Benedetti.

FORTUNA, *Relatore*. Insisto sul mio emendamento:

Sostituire il punto 32) con il seguente:

« facoltà delle parti di prendere visione di ogni verbale, compresi quelli dell'ispezione, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali ».

SABADINI. A questo emendamento si potrebbe aggiungere l'altro, ora da me proposto:

Alla fine del punto 32) aggiungere le seguenti parole:

« nonché dell'intero fascicolo processuale ».

Il motivo di questo emendamento risiede nel fatto che attualmente la presa di visione degli atti dell'intero fascicolo processuale avviene alla fine dell'istruttoria; io, invece, chiedo che quando il fascicolo è presso il giudice istruttore se ne possa prendere visione immediatamente. Non parlo, quindi, solo degli atti che sono stati raccolti, ma dell'intero fascicolo processuale.

VALIANTE, *Relatore*. Volta per volta ? Quando le parti lo vogliono ?

SABADINI. Questo lo vedremo; abbiamo detto che questa non è la sede per entrare nei dettagli di quello che, poi, saranno gli articoli del codice. In altre parole intendiamo affermare il principio che nell'istruttoria non dev'esservi nulla di segreto.

FORTUNA, *Relatore*. Ma se diciamo, come è stato proposto: « facoltà delle parti di prendere visione... ». Più chiaro di così !

SABADINI. Vi sono altri atti, ai quali il difensore non partecipa; ad esempio, quelli di assoluta urgenza, ai quali egli non assiste, non ha il diritto di assistere ! Questo è il punto: il fatto che vi sia assoluta urgenza significa che il difensore non ha diritto di assistere a quegli atti.

PRESIDENTE. Rileggiamo ancora una volta l'emendamento Fortuna, Vassalli, Musotto:

Sostituire il punto 32) con il seguente:

« facoltà delle parti di prendere visione di ogni verbale, compresi quelli dell'ispezione, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali ».

SABADINI. Stavo parlando del mio emendamento:

Sostituire il punto 32) con il seguente:

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni e degli atti ai quali hanno diritto di partecipare ».

A questo punto pare che l'emendamento Fortuna sia comprensivo del concetto che io esponevo salvo l'ulteriore aggiunta della parola relativa alla visione di tutto il fascicolo processuale.

RIZ. Io sono favorevole all'emendamento Fortuna, Vassalli, Musotto. Il concetto mi sembra chiaro: si potrà prendere conoscenza di tutti i verbali.

Non sono invece favorevole all'emendamento aggiuntivo del deputato Sabadini in base al quale dovrebbe essere possibile prendere in ogni momento visione del fascicolo, il che sarebbe — oltre tutto — tecnicamente impossibile, perché il fascicolo non può restare continuamente depositato in cancelleria a disposizione dei difensori. Per questo motivo sono favorevole all'emendamento Fortuna, e ritengo impossibile, nella sua materiale esecuzione, l'aggiunta proposta dal deputato Sabadini annunciando, sin da ora, che per questa parte il mio voto sarà contrario.

GUIDI. Se teniamo ben presente il nuovo tipo di istruttoria da noi delineato, vediamo che esso è ridotto agli atti essenziali e, ora, non vi è ragione di temere la piena pubblicità degli atti perché il pericolo di cui stiamo parlando è connaturato con l'istruttoria oggi vigente.

Non v'è dubbio che l'emendamento Fortuna ed altri, esaminandolo bene, prevede anche la visione dei verbali, di una serie di atti cui la difesa non ha diritto di assistere e, quindi, in un certo senso è estensivo; però ha un ben altro significato parlare di deposito del fascicolo. Infatti vi possono essere documenti che non hanno formato oggetto di interrogatorio, né di perquisizione, per cui prevedere il diritto, per il difensore, di consultare la prova documentale in ogni momento è senz'altro importante. D'altra parte i colleghi sanno che il diritto alla conoscenza del fascicolo prima del deposito degli atti è consacrato ormai in molte legislazioni.

Inoltre, proporrei questa modifica:

All'emendamento Fortuna ed altri sostituire le parole: « di ogni verbale » con le altre: « di ogni documento istruttorio ».

SABADINI. Dal momento che liberiamo dal vincolo della segretezza atti importanti come gli interrogatori dell'imputato e dei testimoni, non capisco perché manteniamo la segretezza per altri documenti o operazioni che, dal punto di vista processuale hanno, non dico un minore significato, ma certo una minore delicatezza.

VALIANTE, *Relatore*. Onorevole Sabadini, dal punto di vista sistematico il punto 32) è soltanto il completamento del punto 31) in quanto vuole permettere alle parti di rendersi conto di tutto quello che è stato fatto in loro assenza. È questo il significato del punto 32).

SABADINI. E allora perché non chiariamo questo punto ? Perché non usiamo una formulazione conforme ai nostri intendimenti ?

VALIANTE, *Relatore*. Vogliamo semplicemente chiarire, e mi sembra che la formulazione dell'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto lo faccia ! Quando il difensore o il pubblico ministero non possono essere presenti a determinati atti o operazioni, sia per impedimenti personali o perché si tratta di un caso di assoluta urgenza, subito dopo hanno il diritto di prendere visione dei verbali per sapere cosa è successo in loro assenza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle votazioni.

Ricordo che i deputati Granzotto e Cacciatore avevano presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 32) con il seguente:

« diritto delle parti, nel corso dell'istruttoria supplementare, di prendere visione ed estrarre copia dei verbali degli atti assunti, salvo che il giudice istruttore non lo vieti motivatamente per esigenze istruttorie e per un limitato tempo ».

Il deputato Granzotto, come ricorderete, ha rinunciato a questo emendamento.

Do, ora, lettura dell'emendamento Sabadini e Benedetti:

Sostituire il punto 32) con il seguente:

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni e degli atti ai quali hanno diritto di partecipare, di assistere, nonché di ogni altro atto istruttorio ».

Faccio presente che questa formulazione diverge da quella in origine proposta in quanto sono state aggiunte le parole « di assistere, nonché di ogni altro atto istruttorio ». È da intendersi che con questa nuova formulazione i proponenti abbiano inteso rinunciare all'altro emendamento aggiuntivo proposto che era così formulato:

Alla fine del proprio emendamento aggiungere le seguenti parole:

« nonché dell'intero fascicolo processuale ».

SABADINI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento Sabadini e Benedetti nella formulazione definitiva di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto nella seguente nuova formulazione sulla base dei suggerimenti proposti dal relatore Valiante che controfirma l'emendamento:

Sostituire il punto 32) con il seguente:

« facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 32) rimane fissato nella formulazione che la Commissione ha ora approvato.

Passiamo al punto 33). Ne do lettura nel testo governativo:

« deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo al termine dell'istruttoria ».

Annuncio che a firma dei deputati Granzotto e Cacciatore è stato presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il punto 33) ».

Il deputato Papa ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 33) sostituire le parole: « degli atti del processo » con le altre: « di tutti gli atti del processo ».

Onorevole Granzotto, dato che il suo emendamento fa parte di una sistematica del processo che non è stata accolta dalla Commissione, le chiedo se insiste per la votazione.

GRANZOTTO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento Papa, ma constatando l'assenza del proponente, lo dichiaro decaduto. Resta, quindi il testo del disegno di legge.

VALIANTE, *Relatore*. Sono d'accordo per la sua approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del punto 33) nel testo del disegno di legge. Ne do lettura:

« deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 33) è approvato nella formulazione originaria del disegno di legge.

Passiamo al punto 37). Ne do lettura:

« previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore a sei mesi ».

I deputati Fortuna, Vassalli e Musotto propongono il seguente emendamento:

« Sopprimere il punto 37) ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 37) con il seguente:

« previsione della durata massima dell'istruttoria che non dovrà superare, compresa la fase eventuale dell'istruttoria supplementare, il termine di un anno; in caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere motivatamente al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine comunque non superiore a sei mesi ».

I deputati Benedetti, Sabadini ed altri propongono il seguente emendamento:

Al punto 37) sostituire le parole: « superiore ad un anno » con le altre: « superiore a sei mesi »; nonché le parole: « non superiore a sei mesi » con le altre: « non superiore a tre mesi ».

Il relatore Valiante propone il seguente emendamento:

Al punto 37) sostituire le parole: « previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno » con le altre: « previsione della durata massima dell'istruttoria per un tempo non superiore a sei mesi ».

SABADINI. Non credo di dover svolgere a lungo questo emendamento: esso corrisponde all'obiettivo di contenere l'istruttoria in un termine il più ristretto possibile.

Ci sembra che fissare un primo termine non superiore ad un anno con la previsione che, in caso di impossibilità obiettiva, il giudice istruttore chieda la proroga per un termine non superiore a sei mesi, significhi effettivamente costruire ancora una istruttoria a lungo termine, poiché è certo che il tribunale, in camera di consiglio, ben difficilmente negherà la proroga. Così ritorniamo ad una durata dell'istruttoria ben poco dissimile dall'attuale.

Pertanto sostengo l'emendamento e, d'accordo con il collega Benedetti, rinuncio alla seconda parte in quanto riteniamo che non sia giustificabile in alcun modo una ulteriore proroga, sia pure concessa dal tribunale in camera di consiglio.

Il nostro emendamento rimane, quindi, così formulato:

Al punto 37) sostituire le parole: « superiore ad un anno » con le altre: « superiore a sei mesi ».

FORTUNA, *Relatore*. Con i colleghi Vassalli e Musotto ho presentato un emendamento soppressivo perché ritengo che il giudice nella nuova istruttoria debba concludere rapidamente, compiendo solo gli atti necessari per prosciogliere l'imputato oppure per rinviarlo al dibattimento. Quindi la predisposizione di termini rappresenta una contraddizione.

Mi ero lasciato conquistare dal termine di sei mesi proposto dal relatore Valiante che richiamava ipotesi di processi come quello per il Vajont o che richiedono perizie psichiatriche; ma perché inserire dei limiti temporali? Abbiamo dato al giudice il compito di svolgere determinati atti ad uno scopo determinato per cui credo sia preferibile sopprimere ogni termine anziché invischiarsi in questioni di tempi e di proroghe.

VALIANTE, *Relatore*. Aderisco all'emendamento Fortuna e ritiro il mio.

PENNACCHINI. Per un'esigenza di celerità ero disposto ad accettare limiti di tempo piuttosto ristretti per la durata dell'istruttoria, ma le considerazioni del relatore Fortuna mi convincono circa l'impossibilità di ricondurre ad un unico limite di tempo procedimenti che possono avere portata e vastità assai diverse.

Ritengo opportuno, quindi, aderire alla soppressione del punto 37), ponendo però in chiaro che questa soppressione ha lo scopo di

accelerare al massimo l'*iter* dell'istruttoria nel senso che è rimessa anche alla discrezionalità del giudice istruttore la necessità di contenerne al massimo i tempi.

LOSPINOSO. Penso che sia più opportuno fissare un termine con la facoltà di ridurlo perché, altrimenti, può restare puramente teorico il fatto che in base ai principi che fissiamo il giudice istruttore debba per forza esaurire l'istruttoria nel giro di qualche mese.

Se veramente vogliamo garantire la celerità dell'istruttoria è bene, da una parte, fissare un termine e, dall'altra, tenendo conto dell'esigenza di determinati atti che non possono compiersi in pochi giorni o settimane o mesi, prevedere la richiesta di una proroga.

In definitiva tornerei al testo del Governo che contempera le due esigenze di celerità e di completezza dell'istruttoria e non lasciare alla discrezionalità del giudice la durata dell'istruttoria stessa. Che controllo può avere l'imputato altrimenti? Quale mezzo ha la difesa per ribellarsi di fronte ad un giudice istruttore che trascini a lungo la fase istruttoria senza concluderla?

GUIDI. Desidero prendere la parola perché ritengo che si imponga la necessità di un termine. Aggiungo anche che si deve tenere conto del fatto che abbiamo strutturata una istruttoria di tipo diverso da quella attuale, più snella, meno macchinosa, per cui penso che vi sono anche minori preoccupazioni circa la sua lunghezza.

Ho sentito richiamare processi che richiedono perizie particolari ma, certo, se ci fermiamo a questi casi limite dobbiamo prevedere termini estremamente ampi o nessun termine. Penso invece che il termine di sei mesi possa, nella generalità dei casi, essere sufficiente.

Prevedere questo termine specifico significa obbligare tutti coloro che sono collaboratori della giustizia a tenerne conto. D'altra parte, prevedere una istruttoria di questo tipo, senza fissare dei termini, significa compiere un'opera che non completa quel disegno che avevamo previsto, cioè una istruttoria estremamente agile. Significa anche prevedere delle garanzie per l'imputato perché questo termine non serve soltanto a sollecitare l'azione del giudice ma è diretto ad avvicinare il prima possibile l'imputato al dibattimento.

Ricordo, incidentalmente, che da questa nostra decisione possono discendere tutta una serie di istituti. Pertanto, come è facile intuire, la questione è di notevole importanza.

Sono per il ritorno all'emendamento Valiante; certamente non concordo sull'ampiezza dei termini, anche se in essi non potranno rientrare processi eccezionali. Però, per questo fatto, non dobbiamo asso-

lutamente non prevedere dei termini. Ritengo che sei mesi, se vengono bene utilizzati, siano più che sufficienti per apprestare una perizia. Si potrà in qualche caso concedere delle proroghe, ma non prevedere alcun termine mi sembra una cosa molto seria.

RIZ. Stabilire dei termini per la durata massima dell'istruttoria ha indubbiamente i lati negativi che sono stati rilevati dai colleghi che mi hanno preceduto. Penso, però, che sopprimere totalmente il punto 37) sia ancora peggio. Potremmo forse usare una formula di compromesso e cioè: statuire il principio della massima celerità dell'istruttoria. In questo modo non verrebbero posti termini e avremmo nel contempo chiarito che l'istruttoria deve essere celermente definita.

VASSALLI. Mi pare che non si debba discutere il problema della celerità in quanto ritengo che su questa esigenza siamo tutti d'accordo. Il problema ora è quello di sapere se dobbiamo apporre un termine o meno alla durata dell'istruttoria. È chiaro che tutti aspiriamo ad una istruttoria che si concluda anche prima di quei sei mesi che figurano nel testo del disegno di legge, e che abbiamo proposto di sopprimere. Però ho la sensazione — colgo questa occasione per dirlo — che qualche volta perdiamo di vista il gravissimo problema dei processi cumulativi. Questi processi costituiscono un fatto sempre più dominante nella vita giudiziaria italiana. Ci sono processi con centinaia di imputati.

È vero, dice bene il collega Guidi, che non possiamo prendere come parametro questi processi, ma non possiamo neanche dimenticarli.

Già alcuni articoli che abbiamo votato ed altri che voteremo cozzano contro la realtà del processo cumulativo. Inoltre, è ormai provato che per questi processi nessuna istruttoria è mai bastanta e che anche quando vi è stata una lunga istruttoria lunghissimo è il dibattimento.

Quindi, sono piuttosto indifferente sul termine; ecco perché ho aderito all'idea del collega Fortuna di presentare un emendamento soppressivo. Inoltre, è compito nostro di essere categorici anche sui termini? Oppure, per il fatto che non precisiamo dei termini, neghiamo la facoltà di precisarli al legislatore delegato? Io ritengo proprio di no.

REGGIANI. Sono favorevole all'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto. È inutile ripetere quello che è stato detto sui processi cumulativi e sui processi che hanno bisogno di perizie eccezionali. Dobbiamo però tener presente che anche la perizia psichiatrica non è opportuno che venga fatta in un lasso di tempo molto breve. Inoltre è necessario ricordare che, per portare a termine una perizia, occorre

raccogliere tutte le premesse inerenti e, quindi, se stabiliamo che la istruttoria non può superare i sei mesi mi chiedo quale sarà il periodo che verrà assegnato alla perizia stessa.

Vi è, poi, un'altra osservazione da fare: la rapidità del giudizio sta nel principio informatore dei punti che abbiamo approvato. Una ripetizione frammentaria di questo principio, lungi dal rafforzarlo, secondo me, lo indebolisce.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dall'emendamento che è più lontano dal testo del disegno di legge.

Do lettura dell'emendamento Fortuna, Vassalli e Musotto:

« Sopprimere il punto 37) ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo del disegno di legge.

(Non è approvato).

Il punto 37) del disegno di legge si intende pertanto soppresso. Conseguentemente tutti gli altri emendamenti presentati al punto 37) sono decaduti.

Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.